

# RASSEGNE

## ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

### NAZIONI UNITE

*Consiglio di sicurezza*  
(gennaio-dicembre 2024)

1. *Considerazioni introduttive.* – Il 2024 è stato un anno relativamente intenso e produttivo per il Consiglio di sicurezza, che ha adottato 46 risoluzioni nell'arco delle 326 riunioni svoltesi tra gennaio e dicembre. Il loro contenuto varia enormemente: dal semplice rinnovo dei mandati di missioni preesistenti ad una riforma della *delisting procedure*, passando per la protezione dei civili nei conflitti armati, quella dei fanciulli e altri temi essenziali al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale *ex art. 24* della Carta ONU.

I risultati ottenuti fanno però in parte ombra sulle importanti divisioni esistenti all'interno del Consiglio, che ne hanno profondamente condizionato i lavori. Tali frizioni hanno riguardato non soltanto argomenti originariamente controversi – come la questione palestinese o quella dell'utilizzo dello spazio per scopi pacifici –, ma anche altri temi che, per quanto non controversi di per sé, hanno messo in luce le differenze di opinioni tra i membri dell'organo – si pensi alle questioni saharawi, libica, sudanese e nord-coreana. Numerose sono infatti le ricorrenze in cui uno o più membri permanenti hanno esercitato il diritto di veto *ex art. 27*, par. 3, della Carta ONU. Ancor più frequenti sono le occasioni in cui uno o più membri – permanenti o non – si sono astenuti durante le votazioni. Occorre inoltre evidenziare che, nonostante esplicitamente incluse nell'agenda e oggetto di numerose riunioni, alcune questioni non hanno portato all'adozione di un qualsivoglia atto del Consiglio; dei riferimenti o specifiche trattazioni di aspetti salienti di questi temi sono stati tuttavia inclusi in svariate risoluzioni o commenti degli Stati, a conferma del generale interesse a loro riguardo: per esempio, la questione delle donne e delle *sexual e gender-based violences*.

L'analisi dell'attività del Consiglio di sicurezza nell'anno in esame terrà conto non soltanto delle risoluzioni effettivamente adottate, bensì anche dei progetti di risoluzioni non approvati e, in minor parte, delle saltuarie trattazioni e inclusioni di temi di trasversale e ricorrente interesse in atti non strettamente dedicatigli.

2. *Il rinnovo di mandati e sanzioni.* – La maggioranza delle risoluzioni adottate dal Consiglio nel 2024 ha riguardato il rinnovo di mandati di missioni preesistenti e, in alcuni casi, anche una proroga delle sanzioni (mirate, o individuali) precedentemente imposte nei confronti di gruppi armati o individui all'interno dello Stato. Nonostante la maggioranza delle risoluzioni siano state adottate all'unanimità, alcuni

temi hanno messo in rilievo le spaccature ideologiche (e strategiche) tra i membri dell'organo ristretto, le quali hanno portato alcuni di essi ad astenersi durante le votazioni e a criticare il contenuto delle soluzioni raggiunte.

Adottata all'unanimità, la risoluzione 2723 del 30 gennaio ha inaugurato i lavori del Consiglio di sicurezza nell'anno in esame relativamente al rinnovo dei mandati di missioni precedentemente autorizzate o istituite. Tramite essa, il Consiglio ha rinnovato il mandato della United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) – originariamente istituita tramite la risoluzione 186 del 4 marzo 1964 per metter fine agli scontri tra greci e turchi ciprioti sull'isola e da allora periodicamente rinnovata – fino al 31 gennaio 2025<sup>1</sup>. Allo stesso modo, il Consiglio ha approvato all'unanimità anche la risoluzione 2727 del 15 marzo – relativa al rinnovo del mandato della United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) fino al 17 marzo 2025 –, nonostante le critiche dei rappresentanti russo e cinese<sup>2</sup>; inoltre, tramite la risoluzione 2763 del 13 dicembre, esso ha confermato le sanzioni – embargo sulle armi, *travel ban* e *asset freeze* – precedentemente adottate contro i Talebani afgani e rinnovato il mandato del 1267/1998 Analytical Support and Sanctions Monitoring Team per un periodo di quattordici mesi a partire da dicembre 2024<sup>3</sup>. Lo stesso è avvenuto per altre risoluzioni, quali: la 2732 del 31 maggio, relativa all'ultimo rinnovo della United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) fino al 31 dicembre 2025, data a partire dalla quale la missione cesserà la propria attività; la 2754 del 30 ottobre, nella quale il Consiglio ha deciso di rinnovare il mandato della United Nations Verification Mission in Colombia fino al 31 ottobre 2025; la 2757 del 1° novembre, relativa al rinnovo della missione EUFOR ALTHEA per un ulteriore periodo di dodici mesi; la 2738 del 27 giugno e la 2765 del 20 dicembre, dedicate alla situazione nella Repubblica Democratica del Congo e relative rispettivamente al rinnovo delle sanzioni sulle armi – come derivanti dalla risoluzione 2293 del 23 giugno 2016 – fino al 1° luglio 2025<sup>4</sup> e al rinnovo del mandato della United Nations Organization Stabilization Mission in the DRC (MONUSCO) fino al 20 dicembre 2025<sup>5</sup>; nonché la 2745 del 30 luglio e la 2759 del 14 novembre a proposito della Repubblica Centrafricana: la prima sulla revoca dell'embargo sulle armi – imposto tramite la risoluzione 2127 del 5 dicembre 2013 – e il rinnovo del mandato del Panel of Experts fino al 31 agosto 2025 la seconda sul rinnovo del mandato della

<sup>1</sup> Tramite il par. 15 della risoluzione 2723 il Consiglio ha inoltre richiesto alle parti in conflitto di continuare a cooperare con la missione e di assicurare ad essa ed al suo personale una piena libertà di movimento sull'intero territorio cipriota.

<sup>2</sup> Il rappresentante cinese ha infatti affermato che «the resolution fails to reflect the most recent developments in Afghanistan by keeping pace with the times». Dal canto suo, il rappresentante russo ha invece criticato la politizzazione della «humanitarian sphere» di cui la risoluzione è, secondo lui, il risultato. V. UN Doc. S/PV.9577, 2-4.

<sup>3</sup> Con la risoluzione 2763 il Consiglio ha riformato il mandato del Monitoring Team, estendendolo alla raccolta di informazioni riguardo alla non attuazione delle sanzioni, nonché, tra le altre cose, ad assistere il Comitato per le sanzioni nel revisionare la lista degli individui o gruppi colpiti dalle sanzioni, a presentare informazioni e rapporti al Comitato, ecc. V. risoluzione 2763, par. 5 e Allegato I.

<sup>4</sup> Con il par. 5 della risoluzione 2738 il Consiglio ha altresì rinnovato il mandato del Group of Experts fino al 1° agosto 2025.

<sup>5</sup> La risoluzione 2765 elenca inoltre le attività rientranti nel mandato della MONUSCO (v. paragrafi 39-45). Si precisa inoltre che tramite la risoluzione 2746 del 6 agosto – anch'essa adottata all'unanimità – il Consiglio ha chiesto alla MONUSCO di collaborare con la Southern African Development Community Mission in the Democratic Republic of Congo (SAMIDRIC).

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) fino al 15 novembre 2025.

Contrariamente a quanto avvenuto nel precedente anno<sup>6</sup>, nel 2024, il Consiglio ha sempre adottato all'unanimità le risoluzioni relative alla situazione di Haiti. Con la risoluzione 2743 del 12 luglio, esso ha rinnovato il mandato dello United Nations Integrated Office in Haiti (BINUH) fino al 15 luglio 2025<sup>7</sup>; con la risoluzione 2751 del 30 settembre, ha rinnovato il mandato della MSS Mission fino al 2 ottobre 2025; infine, con la risoluzione 2752 del 18 ottobre, ha prorogato l'embargo sulle armi e le misure di *travel ban* e di *asset freeze* per un anno; tramite questa risoluzione il Consiglio ha infine disposto il rinnovo del Panel of Experts e del Sanction Committee – richiedendo inoltre a quest'ultimo di aggiornare tempestivamente la lista degli individui e entità colpiti dalle sanzioni imposte tramite la risoluzione 2653 del 21 ottobre 2022. È importante sottolineare l'importanza delle disposizioni di quest'ultima risoluzione, che hanno infatti esteso le misure di *travel ban* e *asset freeze* al traffico illecito di risorse naturali<sup>8</sup> e ampliato i tipi di armi colpite dall'embargo<sup>9</sup>.

Un ulteriore e generalizzato accordo tra i membri del Consiglio di sicurezza è stato raggiunto nel contesto della situazione medio-orientale – ad esclusione della questione palestinese, di cui si tratterà in seguito –; ciò gli ha quindi permesso di adottare tutte le relative risoluzioni all'unanimità. Si tratta: della 2737 del 27 giugno, la quale ha rinnovato il mandato della United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) fino al 31 dicembre 2024, in seguito prorogato fino al 3 giugno 2025 dalla successiva risoluzione 2766 del 20 dicembre; la 2742 dell'8 luglio e la 2758 del 13 novembre a proposito della situazione in Yemen e rispettivamente relative al rinnovo della United Nations Mission to support the Hodeidah Agreement (UNMHA) fino al 14 luglio 2025 e a quello sia delle misure di *asset freeze* e di *travel ban* – adottate nei confronti degli individui che minaccerebbero l'ordine e la pace nel Paese – fino al 15 novembre 2025, che del mandato del Panel of Experts fino al 15 dicembre 2025; infine, la 2749 del 28 agosto, che ha rinnovato il mandato della United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) fino al 31 agosto 2025.

Più complessa è stata l'adozione di altre risoluzioni, approvate a maggioranza. Si tratta di quelle dedicate alle situazioni saharawi e libica. In un ulteriore caso, invece, le divisioni interne hanno portato uno dei membri permanenti a esercitare il

<sup>6</sup> Si ricorda che, sebbene le risoluzioni 2692 del 14 luglio 2023 e 2700 del 19 ottobre 2023 siano state adottate all'unanimità dal Consiglio, la risoluzione 2699 del 2 ottobre 2023 ha ricevuto le astensioni di Russia e Cina. V. I. INGRAVALLO, *Consiglio di Sicurezza* (luglio-dicembre 2023), in *La Comunità Internazionale*, 2025, 159-161; cfr. UN Doc. S/PV.9430; UN Doc. S/PV.9444; UN Doc. S/PV.9377.

<sup>7</sup> Tramite la risoluzione 2743, il Consiglio di sicurezza ha inoltre richiesto una maggiore collaborazione tra il BINUH, la Multinational Security Support Mission (MSS Mission), le autorità haitiane e i principali partner regionali ed internazionali ed ha sollecitato gli Stati a dare esecuzione all'embargo sulle armi istituito tramite le risoluzioni 2699 e 2700 del 2023. V. Risoluzione 2743, par. 7, 16, 22.

<sup>8</sup> Risoluzione 2752, par. 1. Tale soluzione è stata esplicitamente elogiata dal Rappresentante ecuadoriano e dal Rappresentante haitiano. V. UN Doc S/PV.9752, 2, 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, par. 2. Tale soluzione è stata esplicitamente elogiata sia dal Rappresentante cinese che dal Rappresentante haitiano. V. UN Doc S/PV.9752, 3, 4-5, ove il Rappresentante haitiano ha affermato che: «[...] [W]e are particularly encouraged by the new provisions adopted to make the sanctions more effective — for example, when it comes to the arms embargo, whose scope now has been broadened — to prevent the inflow of illicit weapons into Haiti, which fuel the epidemic of gang violence in the country. In addition to light weapons and munitions, the ban is now expanded to related weapons and material of all kinds, military vehicles and materials and spare parts, as well as technical assistance, training, financial assistance and any other assistance having to do with military activities, to name but a few.»

proprio diritto di veto – in questo caso la Federazione Russa – nei confronti di un progetto di risoluzione relativo alle sanzioni nord-coreane.

Per quanto riguarda il Sahara Occidentale, il Consiglio ha adottato il 31 ottobre la risoluzione 2756, rinnovando il mandato della United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) fino al 31 ottobre 2025. La risoluzione è stata approvata con 12 voti e le astensioni di Mozambico e Federazione Russa, mentre l'Algeria non ha partecipato alla votazione, dopo la mancata approvazione di due suoi emendamenti al testo della proposta di risoluzione<sup>10</sup>.

A proposito della situazione in Libia, il Consiglio ha adottato le risoluzioni 2733 del 31 maggio e 2755 del 31 ottobre. Tramite la prima – approvata con 9 voti a favore e 6 astensioni, tra cui quelle di Cina e Federazione Russa –, sono state rinnovate le misure di attuazione dell'embargo sulle armi imposto tramite la risoluzione 1970 del 26 febbraio 2011 – poi modificato dal par. 13 della risoluzione 2009 del 16 settembre 2011, dai paragrafi 9 e 10 della risoluzione 2095 del 14 marzo 2013 e dal par. 8 della risoluzione 2174 del 27 agosto 2014 –<sup>11</sup> per un ulteriore periodo di 12 mesi e modificate le regole applicabili allo smaltimento della armi confiscate. La maggior parte delle critiche sollevate dai membri astenutisi riguardavano nello specifico il mancato riconoscimento al Sanctions Committee di maggiori poteri nel contesto dello smaltimento delle armi<sup>12</sup>. La risoluzione 2755 – adottata all'unanimità – ha invece sancito il rinnovo del mandato della United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) fino al 31 gennaio 2025<sup>13</sup>.

Contrariamente alle precedenti risoluzioni che, nonostante le divisioni tra i membri, sono state approvate dal Consiglio di sicurezza, l'adozione del progetto di risoluzione S/2024/255 presentato dagli Stati Uniti d'America – e volto a rinnovare il mandato del Panel of Experts relativo all'embargo sulle armi e misure di non proliferazione imposto alla Corea del Nord tramite le risoluzioni 1874 del 12 giugno 2009 e seguenti – è stata bloccata dall'esercizio da parte della Federazione Russa del diritto di veto *ex art. 27, par. 3*, della Carta ONU. Il rappresentante russo ha motivato il veto sostenendo gli importanti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni in Corea del Nord e l'attuale «[loss of] relevance» del regime sanzionatorio, il quale risulterebbe agli occhi della Russia «detached from reality»<sup>14</sup>.

3. *La risoluzione 2744 (2024): l'attesa riforma della delisting procedure e l'istituzione di un Informal Working Group sulle sanzioni.* – Il 2024 ha offerto al Consiglio l'occasione di riformare la *delisting procedure* prevista nel quadro delle sanzioni mirate da esso imposte a individui o gruppi di individui. Ciò è avvenuto

<sup>10</sup> Il primo ha ottenuto 6 voti a favore e 9 astensioni, il secondo 5 voti a favore e 10 astensioni. V. UN Doc. S/PV.9771, 2-3.

<sup>11</sup> Previste per la prima volta dal par. 3 della risoluzione 2292 del 14 giugno 2016 – poi rinnovate periodicamente da ulteriori risoluzioni –, tali misure attuative autorizzavano gli Stati membri «to inspect, without undue delay, on the high seas off the coast of Libya, vessels bound to or from Libya which they have reasonable grounds to believe are carrying arms or related materiel to or from Libya, directly or indirectly, in violation of [the arms embargo], provided that [they] make good-faith efforts to first obtain the consent of the vessel's flag State prior to any inspections pursuant to this paragraph (...)».

<sup>12</sup> V. UN Doc. S/PV.9644.

<sup>13</sup> Tramite la risoluzione 2755, il Consiglio ha anche richiesto agli Stati di aderire e rispettare l'embargo sulle armi, di rispettare la sovranità, l'indipendenza e l'unità territoriale libica e di supportare l'attuazione dell'accordo del 23 ottobre 2020 relativo ad un cessate il fuoco. V. risoluzione 2755, paragrafi 10-12.

<sup>14</sup> V. UN Doc. S/PV.9591.

tramite la risoluzione 2744 del 19 luglio, adottata all'unanimità. Il par. 1 della risoluzione conferma la sostituzione della procedura di *delisting* originariamente sancita dalla risoluzione 1730 con le nuove regole contenute nell'Allegato I, mentre il suo par. 5 prevede la creazione di un «informal working group of the Security Council to examine general issues on the subject of United Nations Security Council sanctions», il cui mandato e obiettivi sono precisati nell'Allegato II.

Per quanto riguarda la riforma della *delisting procedure*, l'Allegato I precisa che le regole in esso contenute si applicano alle domande inviate al Focal Point da, o a nome di, individui, gruppi, società o altre entità menzionate nelle liste dei Comitati per le sanzioni istituiti dal Consiglio di sicurezza, ad eccezione di quello istituito dalla risoluzione 1267 del 15 ottobre 1999; le domande devono essere inviate tramite il procedimento menzionato all'interno dell'Allegato I in parola o tramite il proprio Stato di residenza o di cittadinanza. A norma del par. 1, in seguito alla ricezione di una domanda, il Focal Point provvede a informare il *petitioner* della corretta ricezione della sua richiesta, a spiegargli la procedura relativa alle richieste di *delisting*, a rispondere alle sue domande riguardo alle procedure dei Comitati per le sanzioni, a verificare se si tratta di una domanda nuova o ripetuta<sup>15</sup> e, eventualmente, a informare il *petitioner* nel caso in cui la sua domanda «fails to properly address the original designation criteria (...) as set forth in the relevant resolutions of the Security Council». Nel caso in cui non sia stata rispedita al mittente, l'esame della domanda passa attraverso tre distinte fasi: una prima di raccolta di informazioni (fino a quattro mesi), una seconda di concertazione con il *petitioner* (fino a due mesi) e una terza relativa alle discussioni e alla decisione del Comitato per le sanzioni (due mesi)<sup>16</sup>. Per quanto riguarda la prima fase, il par. 2 precisa che il Focal Point può intrattenere un dialogo con gli Stati designati dalle sanzioni, gli Stati di residenza o di cittadinanza al fine di determinare la loro opinione sulla sorte da dare domanda di *delisting* e al fine di ottenere qualsiasi altra informazione utile. A norma del par. 3, il Focal Point invia inoltre la domanda ad altri organi delle Nazioni Unite per invitarli a fornire qualsiasi informazione rilevante sulla richiesta di *delisting* pervenutagli. Secondo il par. 4, al termine di questa prima fase di raccolta di informazioni, il Focal Point fornisce una relazione scritta al Comitato per le sanzioni riguardo alle misure intraprese e alle informazioni fornite dai vari Stati. Conformemente ai paragrafi 5 e 6, al termine della prima fase il Focal Point inaugura una seconda fase durante la quale intrattiene un dialogo e organizza incontri con il *petitioner* al fine di porgli delle domande e richiedergli maggiori informazioni sulla richiesta di *delisting*. Una volta concluso il periodo di concertazione, a norma del par. 7 il Focal Point provvede alla redazione di un Comprehensive Report che sintetizza i fatti e le informazioni raccolte e lo comunica al Comitato per le sanzioni conformemente al par. 8. Così inizia la terza fase. Secondo il par. 9, una volta che il rapporto del Focal Point è circolato all'interno del Comitato, il suo Presidente lo include nell'ordine del giorno; se suo un membro o uno Stato richiede di dar seguito alla domanda, il Comitato si pronuncia su di essa «through its normal decision-making procedures», conformemente al par. 10. A

<sup>15</sup> Nel caso in cui la domanda sia ripetuta, il Focal Point provvede a rispedirla al mittente «for his or her consideration». V. risoluzione 2744, Allegato I, par. 1, e.

<sup>16</sup> La durata della prima e della seconda fase (rispettivamente fino a quattro e due mesi) può inoltre essere prolungata per un ulteriore periodo di due mesi su domanda di un ente destinatario della *petition* – nel caso della prima fase – o del Focal Point stesso – nel caso della seconda fase. V. *ivi*, Allegato I, par. 4 s.

norma dei paragrafi 11-13, se il Comitato accetta la richiesta di *delisting*, il suo Presidente ne dà comunicazione al Focal Point, il quale a sua volta informerà il *petitioner* della decisione, prima che il nominativo sia rimosso dalla «Consolidated List and relevant lists»<sup>17</sup>. Nel caso in cui il Comitato rigetti la domanda ne informerà il Focal Point e motiverà la sua decisione; quest'ultimo comunicherà al *petitioner* il rigetto della sua richiesta entro quindici giorni. Infine, a norma del par. 15, il Focal Point è, a titolo non esaustivo, competente per notificare individui e entità riguardo a cambiamenti dello *status* delle voci ad essi correlate nelle liste, nonché per ricevere e trasmettere ai Comitati per le sanzioni le comunicazioni di individui che sostengono «to have been subjected to the sanctions measures by the relevant sanctions Committee as a result of false or mistaken identity or confusion with individuals included on a Committee's sanctions list»<sup>18</sup>.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'Informal Working Group, l'Allegato 2 specifica ai suoi paragrafi 1 e 2 che sarà composto da tutti i membri del Consiglio di sicurezza, i quali designeranno il suo Presidente. A norma dei par. 3 a 5, l'Informal Working Group si riunirà almeno due volte all'anno a porte chiuse e le sue discussioni saranno confidenziali. Conformemente al par. 6, tale organo è competente per esaminare il meccanismo del Focal Point, le «[g]ood practices of working methods of sanctions Committees and inter-committee coordination (...)», le «[b]est practices on the design, implementation and assessment of sanctions, including good practices on combining sanctions with other UN Security Council responses to threats to international peace and security (...)», «[g]eneral practices of usage and implementation of exemption measures and sustaining efforts to mitigate unintended humanitarian consequences» e per esaminare e identificare delle soluzioni che permettano agli Stati di colmare le lacune nell'attuazione delle sanzioni<sup>19</sup>. Secondo il par. 8, l'Informal Working Group lavorerà tramite consenso.

L'adozione della risoluzione 2744 è stata inoltre accompagnata dai commenti di apprezzamento degli Stati membri del Consiglio. Il Rappresentante USA, per esempio, ha ricordato che la risoluzione è la prima negli ultimi 18 anni ad aver riformato la *delisting procedure* e ha affermato che contribuisce a fornire una maggiore «transparency and fairness [to the] United Nations sanctions processes»<sup>20</sup>; dal canto suo, il rappresentante svizzero ha lodato l'istituzione dell'Informal Working Group, affermando che contribuirà a rinforzare l'efficacia delle sanzioni e ne favorirà l'attuazione<sup>21</sup>. Non mancano tuttavia opinioni critiche in dottrina<sup>22</sup>.

4. *La conferma delle misure di contrasto al terrorismo internazionale di Daesh e Al'Qaeda.* – Data la sua responsabilità in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ex art. 24 della Carta ONU, il Consiglio di sicurezza svolge da sempre un ruolo di primo piano nel contrasto al terrorismo internazionale di matrice fondamentalista islamica. Ciò è ancor più vero in seguito agli attacchi alle

<sup>17</sup> Ivi, Allegato I, par. 11.

<sup>18</sup> Ivi, Allegato I, par. 15.

<sup>19</sup> Ivi, Allegato II, par. 6.

<sup>20</sup> UN Doc. S/PV.9689, 3.

<sup>21</sup> *Ibid.* Per delle visioni di insieme su entrambi gli apporti della risoluzione, v. i commenti del rappresentante coreano e di quello guyanese (ivi, 4-5).

<sup>22</sup> V. le considerazioni di I. INGRAVALLO, *La risoluzione 2744 del Consiglio di sicurezza sul delisting: un'occasione persa*, in OSORIN, 2024, disponibile sul sito: [www.osorin.it](http://www.osorin.it).

torri gemelle dell'11 settembre 2001 e alla proliferazione di organizzazioni a stampo terrorista in varie regioni del mondo. In questo contesto, nel 2024 e sulla scia dei suoi precedenti sforzi in materia, esso ha approvato due risoluzioni relative ai regimi di Al'Qaeda e Daesh.

Inizialmente, con la risoluzione 2734 del 10 giugno, il Consiglio ha confermato le sanzioni – embargo sulle armi, *asset freeze* e *travel ban* – precedentemente adottate nei confronti dell'ISIS e di Al'Qaeda<sup>23</sup>. Esso ha peraltro ribadito l'elenco di atti la cui commissione giustifica l'iscrizione nelle liste relative a misure sanzionatorie<sup>24</sup>, al quale ha però aggiunto gli atti che ammontano a «planning, directing, or committing acts involving sexual and gender-based violence including rape, enslavement of persons, and cases of abduction and trafficking in persons (...) when such acts are being used by ISIL, AQ and associated individuals, groups and entities as a tactic of terrorism»<sup>25</sup>. Quest'aggiunta cerca di risolvere il dubbio relativo alla connessione esistente tra le *sexual e gender-based violences* e il terrorismo internazionale<sup>26</sup> ed è stata lodata dalla quasi totalità dei membri dell'organo<sup>27</sup>. L'inclusione dei crimini di natura sessuale tra i *listing criteria* è stata tuttavia uno dei principali motivi dell'astensione della Federazione Russa, in quanto, come confermato dal suo rappresentante, sarebbe espressione del fatto che gli «United Nations mechanisms in general, and subsidiary bodies of the Security Council in particular, [are] being utilized to abuse the sanctions toolbox»<sup>28</sup>. Per di più, la risoluzione 2734 ha rappresentato per il Consiglio l'occasione di rinnovare il mandato dell'Ombudsperson per un periodo di 36 mesi a partire da giugno 2024, confermando la competenza di quest'organo a ricevere e esaminare le *delisting petitions* inviate da parte individui iscritti nella lista relativa alle sanzioni contro Al'Qaeda e Daesh, nonché di fornire delle raccomandazioni al Comitato per le sanzioni sulle persone da effettivamente rimuovere dalla lista precitata. Dopo aver ribadito le competenze del Focal Point<sup>29</sup>, il Consiglio ha infine rinnovato il mandato del Monitoring Team sempre per un periodo di 36 mesi a partire da giugno 2024 e ha indirizzato tale organo a lavorare su tematiche regionali, tendenze nascenti e sui casi di non attuazione delle disposizioni della risoluzione in parola.

In secondo luogo, il Consiglio è intervenuto contro Daesh e di Al'Qaeda con la risoluzione 2761 del 6 dicembre, con la quale ha rinnovato l'applicazione a questi

<sup>23</sup> V. le disposizioni del par. 8, c della risoluzione 1333 del 19 dicembre 2000, dei paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1390 del 16 gennaio 2002 e dei paragrafi 1 e 4 della risoluzione 1989 del 17 giugno 2011.

<sup>24</sup> Si tratta, come menzionato al par. 2 della risoluzione 2734, degli atti che ammontano a: «(a) Participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or (b) Supplying, selling or transferring arms and related materiel; (c) Recruiting for, or otherwise supporting their acts or activities of Al-Qaida, ISIL, or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof».

<sup>25</sup> Ivi, par. 3.

<sup>26</sup> UN Doc. S/PV.9649, 2

<sup>27</sup> Ivi, 2-4.

<sup>28</sup> Ivi, 3.

<sup>29</sup> A norma dei paragrafi 89 e 90 della risoluzione 2734, il Focal Point è competente per ricevere domande di esenzione nei confronti delle sanzioni imposte a Daesh e Al'Qaeda da parte di individui o gruppi di individui – domande che dovranno poi essere inviate al Comitato per le sanzioni –, nonché per ricevere e inviare al Comitato per le sanzioni delle comunicazioni da parte di «individuals who have been removed from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List» e di «individuals claiming to have been subjected to the measures outlined in [this resolution] as a result of false or mistaken identification or confusion with individuals included on the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List». Si precisa che questa risoluzione precede di poco più di un mese la già esaminata risoluzione 2744, che riforma la procedura di *delisting* e, di conseguenza, anche i compiti del Focal Point in relazione ad essa.

due gruppi terroristici dell'eccezione umanitaria originariamente prevista dai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 2664 del 9 dicembre 2022<sup>30</sup> e ricordato la competenza dell'1267/1989/2253 Sanctions Committee per monitorare l'attuazione di tale eccezione.

5. *Il caso yemenita e la lotta contro gli Houthi: nuove prospettive marittime e l'aderenza a regimi sanzionatori preesistenti.*– Nel 2024, il Consiglio si è occupato a più riprese della situazione yemenita. In primo luogo, il Paese della Penisola arabica, attualmente ancora diviso da una sanguinosa guerra civile, ha infatti ottenuto, come già accennato, un rinnovo del mandato dell'UNMHA fino al 14 luglio 2025 a seguito dell'adozione della risoluzione 2742 dell'8 luglio, nonché un rinnovo delle sanzioni e del mandato del relativo Panel of Experts rispettivamente fino al 15 novembre e al 15 dicembre 2025, tramite l'adozione della risoluzione 2758 del 13 novembre.

A queste misure si aggiungono gli sforzi intrapresi dal Consiglio di sicurezza al fine di “arginare” gli attacchi sferrati dal gruppo armato degli Houthi a supporto della popolazione di Gaza e della fine della guerra nella Striscia nei confronti di numerose navi mercantili nel loro tragitto lungo il Mar Rosso a partire dal mese di novembre 2023. Significativa a tal proposito è la risoluzione 2722 del 10 gennaio, la quale: (i) chiede agli Houthi di metter fine agli attacchi e di liberare le navi intercettate, così come il loro equipaggio; (ii) invita gli Stati membri a collaborare nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale per favorire il transito in sicurezza delle loro navi mercantili, a sostenere la *capacity building* degli Stati costieri del Mar Rosso e dello stretto di Baab al-Mandab al fine di aumentare la sicurezza della navigazione, nonché ad ampliare la loro cooperazione per prevenire ulteriori attacchi; (iii) riafferma il diritto di navigazione delle navi mercantili e «takes note of the right of Member States, in accordance with international law, to defend their vessels from attacks»<sup>31</sup>. Occorre precisare che quest'ultima frase è frutto di un intenso confronto all'interno del Consiglio, che opponeva i membri favorevoli a esprimere l'esistenza di un tale “diritto di difesa delle navi battenti la propria bandiera” – tra i quali si riscontravano persino alcuni Stati apertamente favorevoli ad interpretare questa disposizione come un esplicito riferimento al diritto per gli Stati di bandiera di agire in legittima difesa contro eventuali attacchi indirizzati alle proprie navi – e i sostenitori dell'inserimento di una formula più neutra, basata sul diritto internazionale vigente<sup>32</sup>; è in questo secondo ordine di idee che bisogna interpretare la propo-

<sup>30</sup> Si ricorda che il par. 1 della risoluzione 2664 dispone: «[The Security Council] decides that without prejudice to the obligations imposed on Member States to freeze the funds and other financial assets or economic resources of individuals, groups, undertakings, and entities designated by this Council or its Sanctions Committees, the provision, processing or payment of funds, other financial assets, or economic resources, or the provision of goods and services necessary to ensure the timely delivery of humanitarian assistance or to support other activities that support basic human needs by the United Nations, (...) its Programmes, Funds and Other Entities and Bodies, as well as its Specialized Agencies and Related Organizations, international organizations, humanitarian organizations having observer status with the United Nations General Assembly (...), or bilaterally or multilaterally funded non-governmental organizations participating in the United Nations Humanitarian Response Plans, Refugee Response Plans, other United Nations appeals, or OCHA-coordinated humanitarian “clusters,” or their employees, grantees, subsidiaries, or implementing partners while and to the extent that they are acting in those capacities (...) are permitted and are not a violation of the asset freezes imposed by this Council or its Sanctions Committees».

<sup>31</sup> Risoluzione 2722, par. 3.

<sup>32</sup> V. UN Doc. S/PV.9527, 5-9.

sta di emendamento – una delle due – presentata dal rappresentante russo e contenente un rinvio generale ai “diritti degli Stati” in materia<sup>33</sup>. Essa non è infine stata adottata – per 4 voti a favore, 2 astensioni e 9 voti contrari – al fine di privilegiare, come sostenuto dal rappresentante statunitense, «a reference to States’ rights of self-defense [ , given that] it is long established that States have a right to defend merchant and commercial vessels from attacks»<sup>34</sup>. Sull’onda – per restare in tema – delle parole del rappresentante sloveno<sup>35</sup>, è infatti difficile sostenere a priori che un attacco armato perpetrato da un gruppo come gli Houthi contro delle navi mercantili rientri tra i criteri previsti dall’art. 51 della Carta ONU, il quale richiede di essere in presenza di un attacco armato perpetrato nei confronti di uno Stato membro delle Nazioni Unite da un suo pari<sup>36</sup>. Ciò nonostante, la risoluzione 2722 è servita come base per le numerose missioni inviate dagli Stati occidentali nel Mar Rosso al fine di assicurare una maggiore protezione delle proprie navi mercantili e rispondere a eventuali attacchi degli Houthi – ovvero, le missioni Prosperity Guardian, Aspides<sup>37</sup>. Detto ciò e anche a seguito dei bombardamenti aerei lanciati dai medesimi Stati in territorio yemenita, la risoluzione in parola ha quindi consentito un «misuse of misrepresentation of the right to self-defence through attacks on territories of sovereign countries», per riprendere le parole espresse dal rappresentante algerino in seguito all’adozione – e alla sua astensione durante la votazione – della risoluzione 2739 del 27 giugno<sup>38</sup>. Quest’ultima, sempre relativa alla situazione in Yemen e al gruppo armato degli Houthi, oltre ad estendere la richiesta fatta al Segretario generale dalla risoluzione 2722 di fornire dei rapporti mensili sui nuovi attacchi in Mar Rosso e reiterare la domanda già fatta agli Houthi tramite la risoluzione appena menzionata di cessare le loro operazioni, ricorda agli Stati membri di rispettare gli obblighi relativi all’embargo mirato sulle armi imposto tramite la risoluzione 2216 del 14 aprile 2015. Nonostante i commenti positivi di vari Stati membri riguardo quest’ultima disposizione, la risoluzione è stata approvata con l’astensione di Cina, Algeria e Russia<sup>39</sup>.

<sup>33</sup> L’emendamento russo proponeva di modificare la seconda frase del par. 3 come segue: «and in that regard takes note of applicable rights of Member States in accordance with international law». V. *ivi*, 2.

<sup>34</sup> *Ivi*, 4.

<sup>35</sup> A proposito del par. 3 della risoluzione 2722, egli ha affermato: «We believe that certain elements of the resolution could have benefited from further clarification – our interpretation of operative paragraph 3 provides that any response to attacks in the Red Sea must be in line with international law, in particular international humanitarian and human rights law, and within the strict conditions of the exercise of self-defence». *Ivi*, 8.

<sup>36</sup> Si ricordano a tal proposito le considerazioni della Corte internazionale di giustizia (CIG) relativamente all’art. 51 della Carta ONU, nonché la sua interpretazione – anche in riferimento ad attacchi armati perpetrati da entità non statali – negli affari *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (sentenza del 27 giugno 1986, *I.C.J. Reports 1986*, par. 193 ss.), *Oil Platforms* (sentenza del 6 novembre 2003, *I.C.J. Reports 2003*, par. 51 ss.), *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (parere del 9 luglio 2004, *I.C.J. Reports 2004*, par. 138 s.), e *Armed Activities on the Territory of the Congo* (sentenza del 19 dicembre 2005, *I.C.J. Reports 2005*, par. 142 ss.). V., anche per approfondire la questione, L. ZUCCARI, *Il diritto degli Stati di difendere le proprie navi mercantili tra la risoluzione 2722 (2024) del Consiglio di sicurezza e il diritto internazionale*, in *Rivista OIUDU*, 2024, 506 ss.; P. TURRINI, *Use of Force and Peace-Keeping: The Response to the Houthis’ Attacks in the Red Sea: Bathing an Ambiguity*, in *The Italian Yearbook of International Law Online*, 2024, 525 ss.

<sup>37</sup> P. TURRINI, *op. cit.*, 525-526.

<sup>38</sup> UN Doc. S/PV.9672, 3-4.

<sup>39</sup> I tre Stati hanno giustificato la loro astensione a ragione dell’impiego da parte di Stati occidentali della risoluzione 2722 come base per i bombardamenti intrapresi in territorio yemenita, nonché della loro

6. *Il caso somalo tra supporto delle iniziative regionali e trasformazione di alcune missioni dell'ONU.* – Nel 2024, il Consiglio è tornato a occuparsi della situazione in Somalia, muovendosi secondo una strategia “polivalente”: da un lato, ha sostenuto la necessità di assicurare il perdurante intervento sul territorio di alcune missioni regionali e ha persino accolto la loro riconfigurazione; dall'altro, ha riconfermato l'utilità di quelle istituite dalle Nazioni Unite e optato per trasformarne alcune in nuove e più complete realtà operative locali.

Il Consiglio ha adottato all'unanimità le seguenti risoluzioni: la 2741 del 28 giugno, relativa al rinnovo per un periodo di 12 mesi dell'autorizzazione concessa agli Stati membri dell'Unione Africana e all'African Union Transition Mission in Somalia (ATMIS) a norma del par. 22 della risoluzione 2628 del 31 marzo 2022<sup>40</sup>; la 2747 del 12 agosto e la 2748 del 15 agosto, relative – oltre a rinnovare la richiesta al Segretario generale di aggiornare il «logistical support plan» tramite l'UNSOS – rispettivamente al rinnovo delle precitate autorizzazioni, fino al 15 agosto 2024 e al 31 dicembre 2024; e, infine, la 2753 del 30 ottobre, tramite la quale l'organo ristretto ha, dopo aver preso nota della lettera indirizzata al suo Presidente dal Governo federale somalo, deciso la trasformazione della United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM) nella nuova United Nations Transitional Assistance Mission in Somalia (UNTMIS), alla quale ha ulteriormente richiesto di dar inizio ad un processo di transizione nell'United Nations Country Team a partire dal 1° novembre 2024. L'inizio della prima fase di transizione è fissato al 31 ottobre 2025, a partire del quale il Consiglio ha richiesto all'UNTMIS di prioritizzare, tra le altre cose, le proprie attività di supporto allo *state-building* locale, protezione dei diritti umani, promozione della *rule of law*, supporto nell'applicazione della Human Rights Due Diligence Policy e coordinamento dell'«international donor support»<sup>41</sup>. Oltre l'assolvimento di queste priorità, esso ha richiesto all'UNTMIS di provvedere – sempre entro la prima fase del processo di transizione – al trasferimento di altre sue competenze al Governo federale e ad altre entità<sup>42</sup>.

Contrariamente alle precedenti, la risoluzione 2767 del 17 dicembre è stata l'unica a proposito della Somalia a non esser stata adottata all'unanimità. Tramite le sue disposizioni il Consiglio, oltre a chiedere alle parti in lite di risolvere pacificamente i loro conflitti e di permettere l'istituzione di un nuovo sistema elettorale, ha accolto la trasformazione dell'ATMIS nell'African Union Support and Stabilisation Mission in Somalia (AUSSOM). Il Consiglio ha inoltre autorizzato gli Stati membri dell'UA a prendere tutte le misure necessarie al fine di: (i) supportare il Governo federale nella sua lotta contro le forze di Al-Shabaab e Daesh; (ii) favorire il processo di stabilizzazione interno; (iii) collaborare all'istaurazione di condizioni di sicurezza che permettano l'accesso e l'erogazione di aiuti e assistenza umanitaria. Il Consiglio ha ulteriormente esteso all'AUSSOM le competenze precedentemente conferite all'ATMIS dalla risoluzione 2713 del 1° dicembre 2023 e richiesto all'UA di adottare adeguati meccanismi di controllo e monitoraggio sull'attività della nuova

---

interpretazione estensiva delle sue disposizioni.

<sup>40</sup> Tramite il par. 5 della risoluzione 2741 il Consiglio ha inoltre chiesto al Segretario generale di aggiornare il «logistical support plan» tramite l'United Nations Support Office in Somalia (UNSOS).

<sup>41</sup> Risoluzione 2753, par. 6, ove sono anche menzionate le attività di «[c]oordination of United Nations efforts in Somalia» e di «[c]oordination with ATMIS's anticipated successor mission, with a view to the progressive and phased transfer of these tasks in the second phase of its transition».

<sup>42</sup> Ivi, par. 7.

missione. Il Consiglio ha infine chiesto al Segretario generale di continuare a assicurare un «logistical support plan» – e di aggiornarlo qualora necessario – tramite l'UNSOS.

*7. I casi sudanese e sudsudanese: modesti risultati dovuti alle divisioni tra gli Stati.* – Anche nel 2024 il Consiglio di sicurezza è intervenuto a proposito delle situazioni in atto in Sudan e nel Sudan del Sud, due Stati lacerati da continui e logoranti guerre civili. A tal proposito ha adottato 9 risoluzioni, la maggior parte delle quali non ha beneficiato del supporto unanime dei suoi membri. Le questioni sudanese e sudsudanese hanno infatti messo in risalto le differenze di opinione (e strategia) degli Stati, le quali non hanno però in definitiva impedito al Consiglio di ottenere alcuni risultati, seppur modesti. Per questioni di chiarezza, è opportuno distinguere gli atti rivolti ad un Paese piuttosto che all'altro ed eventualmente, alla fine, discutere di quelli che, invece, riguardavano entrambi.

Per quanto riguarda il Sudan, tramite la risoluzione 2725 dell'8 marzo, dopo aver ricordato le sanzioni precedentemente adottate e poi rinnovate fino al 12 settembre 2024, il Consiglio di sicurezza ha rinnovato il mandato del Panel of Experts fino al 12 marzo 2025. Sebbene questa risoluzione non sia tra le più ambiziose dell'anno in esame, la sua adozione fa riflettere sulle diverse posizioni esistenti tra i membri del Consiglio. Durante la votazione, la Federazione Russa e la Cina hanno deciso di astenersi: la prima, in ragione delle ricorrenti menzioni relative alla situazione interna e al diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, la seconda, in ragione della propria concezione – che sembrerebbe considerare «prudent and responsible» – del meccanismo delle sanzioni<sup>43</sup>. Successivamente, il Consiglio ha adottato la risoluzione 2736 del 13 giugno tramite la quale ha richiesto alle parti di: (i) interrompere il conflitto a El-Fasher; assicurare la protezione dei civili, il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani; (iii) permettere e facilitare l'erogazione di aiuti e di assistenza umanitaria, anche riaprendo dei corridoi umanitari (quello frontaliero di Adre). Come anche la precedente risoluzione 2724 dell'8 marzo – la quale pregava soltanto le parti di cessare le ostilità durante il periodo del Ramadam –, anche la risoluzione 2736 è stata adottata con 14 voti a favore e l'astensione della Russia. In questa occasione, il rappresentante russo ha giustificato la posizione del proprio Stato sostenendo: «It is difficult to determine what exactly the resolution truly seeks to achieve, apart from the obvious: to keep the eye of the United Nations on the situation and to propose decisions that are questionable from

---

<sup>43</sup> Egli ha infatti affermato: «We are pleased that the authors partially satisfied the wishes of a number of delegations and agreed to remove the excessive wording on the political situation, humanitarian aspects and human rights. The authors told us that the Council could not remain impartial regarding the situation in the Sudan and so the text needed to be brought in line with the current reality on the ground. Ultimately, in a single day, we are adopting two resolutions on the Sudan with overlapping content, particularly when it comes to humanitarian and human rights aspects. One should not think that, if a call is made twice, it becomes more convincing.». Dal canto suo, il rappresentante cinese ha affermato: «China has always insisted on the fact that the Security Council should take a prudent and responsible approach to sanctions. We emphasize that sanctions are only a means to an end, not an end in itself, and must be reviewed in a timely fashion and adjusted or terminated as appropriate. We regret that the resolution on which we have just voted does not go in that direction. Council resolution 2676 (2023) clearly provides that the sanctions on Darfur are to expire in September. The current resolution, which renews the mandate of the Panel of Experts on the Sudan until March 2025, appears utterly unjustified and contradictory». V. UN Doc. S/PV.9569, 2-3.

the point of view of respect for the sovereignty and unity of the country»<sup>44</sup>. Infine, tramite la risoluzione 2750 dell'11 settembre, il Consiglio di sicurezza ha deciso, all'unanimità, il rinnovo delle sanzioni – un embargo sulle armi – fino al 12 settembre 2025.

Infine, le divisioni tra i membri del Consiglio sono diventate ancora più evidenti al momento della votazione del progetto di risoluzione S/2024/835 relativo al conflitto in Sudan. Presentata da Sierra Leone e UK, essa mirava a chiedere alle parti in conflitto di: (i) prendere tutte le misure a loro disposizione per prevenire e evitare danni ai civili e la commissione di crimini sessuali o legati al genere; (ii) assicurare un «full, rapid, safe, unhindered and sustained crossline and cross-border humanitarian access»; e (iii) assicurarsi che ogni violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani non rimanesse impunita<sup>45</sup>. Il testo chiedeva inoltre agli Stati di astenersi da qualsiasi tipo di ingerenza esterna. Nonostante il suo contenuto a primo impatto universalmente condivisibile, il progetto di risoluzione in parola non è stato adottato a fronte dell'esercizio da parte della Federazione Russa del diritto di veto. Il rappresentante russo ha infatti aspramente criticato il testo dell'atto in parola e sottolineato che «the only way to achieve [a swift solution to the conflict in Sudan] is for the warring parties to conclude a ceasefire agreement»<sup>46</sup>.

Per quanto riguarda invece il Sudan del Sud, tramite la risoluzione 2726 del 14 marzo il Consiglio ha rinnovato il mandato della United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) fino al 30 aprile 2024, mandato poi di nuovo rinnovato fino al 30 aprile 2025 via la risoluzione 2729 del 29 aprile. Quest'ultima risoluzione espande inoltre il mandato dell'UNMISS al fine di prevenire lo scoppio di una nuova guerra civile e una *escalation* della violenza, nonché di permettere di arrivare ad una pace duratura all'interno del Paese. Esso comprende la protezione dei civili, la creazione di condizioni per fornire assistenza umanitaria sul territorio, il supporto dell'attuazione del processo di pace e del Revitalized Agreement e, infine, il monitoraggio, l'investigazione e il *reporting* delle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani<sup>47</sup>. Tramite la risoluzione 2729 il Consiglio chiede inoltre alle parti in conflitto di rispettare il diritto internazionale – più precisamente il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani – e al governo locale di adottare le misure necessarie all'organizzazione di libere elezioni, di rispettare i propri ob-

<sup>44</sup> UN Doc. S/PV.9655, 5-6, ove il rappresentante russo afferma peraltro: «We cannot agree with the proposed call to all Sudanese parties to ensure free humanitarian access, including cross-border shipments. We draw Council members' attention to the fact that the questions of national border control and border crossing of any goods is a sovereign matter for the authorities in charge. Any attempt to impose artificial exceptions to that fundamental principle, and even delegate authority to a non-State actor, is a flagrant infringement on the sovereignty and territorial integrity of the country. I underscore that there must not and should not be any cross-border deliveries of humanitarian assistance without the consent of the official authorities of the Sudan. We call on the United Nations humanitarian wing to adhere strictly to the United Nations guiding principles of humanitarian emergency assistance».

<sup>45</sup> Il par. 13 del progetto di risoluzione richiede agli Stati di adottare delle misure concrete per assicurarsi che coloro che violano il diritto internazionale umanitario e i diritti umani «are held accountable, including through adequate, transparent, independent and credible accountability mechanisms, including domestic mechanisms». V. UN Doc. S/2024/826, par. 13. L'espressione «including domestic mechanisms» potrebbe far pensare che la risoluzione permetta il ricorso anche a «external mechanisms of accountability» come la Corte penale internazionale, ad esempio. Questo sembra trasparire dalle parole del rappresentante russo che hanno seguito la votazione, sebbene questi non abbia specificato a quali disposizioni del progetto di risoluzione si stava riferendo. V. UN Doc. S/PV.9786, 6.

<sup>46</sup> V. UN Doc. S/PV.9786, 5-6. Per l'intero commento del rappresentante russo, v. *ivi*, 5-7.

<sup>47</sup> V. risoluzione 2729, par. 2-3.

blighi derivanti dal SoFA e di non ostacolare – ma addirittura proteggere – l'UNMISS nell'esecuzione del suo mandato. Se la prima di queste due risoluzioni è stata adottata all'unanimità, la seconda lo è invece stata con 13 voti favorevoli e le astensioni di Cina e Federazione Russa, entrambe contrarie all'estensione del mandato dell'UNMISS e alle richieste indirizzate al governo locale<sup>48</sup>. Infine, tramite la risoluzione 2731 del 30 maggio, il Consiglio di sicurezza ha esteso l'embargo sulle armi e le misure di *travel ban* e *asset freeze* fino al 31 maggio 2025, rinnovato il mandato del Panel of Experts fino al 1° luglio 2025, nonché richiesto alle autorità nazionali di attuare le riforme previste nel Revitalized Agreement e di istituire delle corti nazionali e delle commissioni di riconciliazione. La risoluzione 2731 richiede inoltre agli Stati dell'ONU di ispezionare i carichi presenti sul loro territorio e diretti in Sud Sudan, qualora esistano delle basi fondate per supporre che essi contengano delle armi vietate dalle misure sull'embargo, nonché di sequestrare e gestire adeguatamente tali armi qualora la loro presenza venga accertata. Questa risoluzione è stata adottata con 9 voti favorevoli e 6 astensioni – ovvero quelle di Algeria, Cina, Guyana, Mozambico, Federazione Russa e Sierra Leone –, determinate dalle mutazioni della situazione interna al Paese e dall'ormai attenuato bisogno di sanzioni particolarmente dure ed estese<sup>49</sup>.

In aggiunta, per quanto riguarda la specifica situazione di Abyei – una porzione di territorio contesa tra Sudan e Sudan del Sud –, la risoluzione 2760 prevede il rinnovo del mandato della United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) fino al 15 novembre 2025 e richiede ai due Stati in contesa di permettere la circolazione senza ostacoli del personale e di eventuali merci o strumentazioni della missione verso e dal territorio di Abeyi. La risoluzione incoraggia inoltre l'instaurazione di una maggiore cooperazione tra l'UNISFA, l'UA, l'African Union High Level Implementation Panel (AUHIP) e l'Inviato speciale del Segretario generale per adottare dei *temporary administrative and security arrangements* e per arrivare ad una soluzione riguardo allo *status* di Abeyi. Per ultimo, tramite la risoluzione in parola, il Consiglio di sicurezza ha richiesto al Segretario generale di «implement the following activities in the planning and conduct of UNISFA's operations», tra le quali, oltre a più generali considerazioni pratiche riguardo la missione, si fa riferimento all'impatto ambientale delle sue operazioni e alla prevenzione delle *sexual e gender-based violences*<sup>50</sup>. Questa risoluzione è stata adottata con 14 voti a favore e l'astensione della sola Federazione Russa, che ha motivato la sua posizione spiegando, tra le altre cose, che: «We would like to express our regret regarding the fact that the United States, penholder on the resolution, included elements that are barely linked to what is happening in the Area. We understand that the impact on Abyei of the events in the Sudan and South Sudan is impossible to deny, but we are categorically opposed to the approach taken by the penholder, which is based on using any opportunity to meet its unhealthy need to express condemnation of the con-

<sup>48</sup> Il rappresentante cinese ha sostenuto che «the resolution (...) puts undue pressure on the Government of South Sudan in many ways, and the arrangements for the UNMISS mandate are out of touch with reality», affermazioni che sembrano coincidere con quelle del rappresentante russo – nonostante queste ultime siano espresse in termini differenti. V. UN Doc. S/PV.9620, 3-4.

<sup>49</sup> V. UN Doc. S/PV.9639 2-4.

<sup>50</sup> Risoluzione 2760, par. 31. Bisogna inoltre sottolineare la presenza all'interno del testo della risoluzione di numerose altre disposizioni riguardanti la protezione dei bambini, la partecipazione delle donne, i loro diritti e la questione delle *sexual e gender-based violences*. V. *ex multis*, *ivi.*, paragrafi 22, 29-30, 33, 35.

flict in the Sudan. On purpose, Abyei was given its own agenda item. It has to do exclusively with UNISFA maintaining the appropriate security conditions pending possible agreement regarding its final status. We cannot agree with an exaggerated focus on women and children and the environment. We think it is totally unacceptable to add to UNISFA environmental issues, which they have not dealt with, as if the peacekeepers have nothing else to do»<sup>51</sup>.

8. *La questione palestinese e la paralisi persistente del Consiglio di sicurezza.*

– Tra i temi che più hanno testato la coesione tra i membri del Consiglio anche nell'anno in esame c'è sicuramente quello relativo al conflitto attualmente in atto nei territori palestinesi occupati e principalmente nella Striscia di Gaza. La questione ha infatti da sempre diviso gli Stati tra loro e soprattutto i membri permanenti tra quelli più favorevoli a sostenere (taluni quasi in modo indiscusso) Israele<sup>52</sup> e quelli maggiormente propensi ad adottare una posizione neutrale o a criticare apertamente la risposta, l'occupazione e l'espansione territoriale israeliana a discapito dei territori (in teoria, ma non in pratica) sotto il "controllo" e il "potere di governo" dell'Autorità palestinese<sup>53</sup>. Tali divisioni, acuitesi ancor più a seguito dei crudeli eventi che hanno avuto luogo il 7 ottobre 2023 e poi fatto seguito alla risposta israeliana, si sono riconfermate nell'anno in esame ed hanno portato ad una paralisi del Consiglio in materia. Se infatti esso è riuscito ad adottare due risoluzioni su questo tema, queste hanno portato dei risultati (necessari e attesi da un punto di vista prettamente umanitario, ma) limitati in vista del raggiungimento del duplice obiettivo di lungo periodo di portare ad una risoluzione del conflitto e alla creazione di due Stati indipendenti e in pace sul territorio. Il loro apporto avrebbe avuto maggiori effetti sulla sorte del conflitto se alle loro disposizioni si fossero potute aggiungere le soluzioni previste da altrettanti (in realtà, di maggior numero) progetti di risoluzioni ai quali uno o più membri permanenti hanno opposto il proprio veto.

Il progetto di risoluzione S/2024/173 (redatto dall'Algeria) è il primo ad essere stato esaminato dal Consiglio nell'anno in esame. Dopo aver menzionato l'ordinanza della CIG sulle misure provvisorie del 26 gennaio 2024<sup>54</sup>, il progetto prevedeva la richiesta alle parti di: (i) provvedere ad un cessate il fuoco; (ii) rispettare il diritto internazionale, soprattutto il diritto internazionale umanitario e i diritti dell'uomo; (iii) provvedere al rilascio degli ostaggi; (iv) creare un corridoio umanitario veloce e sicuro lungo la Striscia di Gaza, atto a permettere la distribuzione di aiuti e assistenza umanitaria alla popolazione locale. Esso condannava inoltre lo sfollamento forzato del popolo palestinese e reiterava il sostegno del Consiglio nei confronti della soluzione "due popoli=due Stati". Nonostante le sue lodevoli disposizioni, l'adozione del progetto di risoluzione è stata impedita dall'esercizio del di-

<sup>51</sup> UN Doc. S/PV.9785, 3. Per l'intero commento del rappresentante russo, v. *ivi.*, 3-4.

<sup>52</sup> Ci si riferisce agli USA e, in alcune occasioni ancor prima degli attacchi del 7 ottobre 2023, a Stati europei, come Regno Unito o, più limitatamente dato anche il suo esplicito sostegno nei confronti della Palestina, Francia.

<sup>53</sup> Ci si riferisce alla Cina e alla Federazione Russa.

<sup>54</sup> Come ricordato dallo stesso progetto di risoluzione, l'ordinanza è stata adottata sulla base di una violazione *prima facie* della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 e del conseguente diritto del popolo palestinese di essere protetto da atti qualificabili come un genocidio. V. UN Doc. S/2024/173, Preambolo, par. 3; CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*, ordinanza sulle misure provvisorie del 26 gennaio 2024, *I.C.J. Reports 2024*, 3 ss.

ritto di veto degli USA in data 20 febbraio<sup>55</sup>. Il rappresentante statunitense ha giustificato l'apposizione del veto sostenendo che il progetto di risoluzione in parola non avrebbe permesso di ottenere una pace duratura, ma avrebbe prodotto l'effetto contrario; questi ha inoltre precisato che gli Stati dovrebbero «finally condemn Hamas for its horrific attacks on 7 October, which set this conflict in motion»<sup>56</sup>.

Allo stesso modo, anche il successivo progetto di risoluzione S/2024/239 (proposto dagli USA) non ha è stato approvato. Esso includeva un'esplicita condanna nei confronti di Hamas e dell'attentato del 7 ottobre e chiedeva inoltre alle parti di: (i) giungere ad un cessate il fuoco (durante il quale riprendere i negoziati) e permettere la fornitura di aiuti e di assistenza umanitaria; (ii) rispettare i propri obblighi internazionali; (iii) rispettare e proteggere ospedali e altre infrastrutture civili conformemente al diritto internazionale umanitario, ecc. Il progetto condannava inoltre, come il precedente, lo sfollamento forzato della popolazione palestinese di Gaza, nonché qualunque tipo di atto volto a ridurre il territorio della Striscia o a creare degli insediamenti sul territorio e riconfermava il suo sostegno per la soluzione «due popoli=due Stati». Il testo in questione richiedeva inoltre ad organi dell'ONU e alle parti coinvolte nel conflitto di supportare i lavori del Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator for Gaza, istituito tramite la risoluzione 2720 del 22 dicembre 2023, e di cooperare con esso<sup>57</sup>. Anche questo progetto di risoluzione non è stato adottato dal Consiglio a causa dell'esercizio del diritto di voto da parte di Cina e Federazione Russa in data 22 marzo<sup>58</sup>. In seguito alla votazione, il rappresentante cinese ha precisato che «the draft resolution (...) contains elements that respond to the international community's concerns, but it has always evaded and dodged the most central issue, that of a ceasefire. The final text remains ambiguous and does not call for an immediate ceasefire. Nor does it even provide an answer to the question of realizing a ceasefire in the short term. (...) The United States draft resolution (...) sets up preconditions for a ceasefire, which is no different from giving a green light to continued killings and that is unacceptable. Many other aspects of the draft resolution are also very unbalanced. In particular, with regard to Israel's recent and repeated declarations of plans for a military offensive into Rafah, the draft resolution does not clearly and unequivocally state its opposition, which would send an entirely wrong message and lead to severe consequences»<sup>59</sup>. Dal canto suo, il rappresentante russo ha affermato che il testo presentato dagli USA non prevede – contrariamente a quanto detto dal Segretario di Stato Blinken il precedente 20 marzo – l'istituzione immediata di un cessate il fuoco e che sembrerebbe consentire ad Israele di procede-

---

<sup>55</sup> Occorre inoltre ricordare che il Regno Unito si è astenuto durante la votazione. V. UN Doc. S/PV.9552, 5.

<sup>56</sup> *Ibid.* Il rappresentante britannico ha invece indirettamente giustificato la propria astensione affermando: «Simply calling for a ceasefire, as the draft resolution does, will not make it happen. Indeed, because it could endanger the hostage negotiations, it could actually make a ceasefire less likely. The way to stop the fighting and potentially stop it from restarting is to begin with a pause to get hostages out and aid in. That is what we are calling for. It could end the fighting now.». V. *ivi*, 10.

<sup>57</sup> Per maggiori informazioni v. risoluzione 2720; UN Doc. S/2024/239, paragrafi 10-14.

<sup>58</sup> Occorre precisare che anche l'Algeria ha votato contro l'adozione del progetto di risoluzione S/2024/239, mentre la Guyana ha preferito astenersi durante la votazione. V. UN Doc. S/PV.9584, 4.

<sup>59</sup> *Ivi*, 7. Occorre precisare che anche l'Algeria ha votato contro l'adozione del progetto di risoluzione S/2024/239 a ragione della mancanza di disposizioni al suo interno riguardo un cessate il fuoco, aggiungendo che il testo sembra non promuovere un chiaro messaggio di pace, ma mettere a repentaglio il futuro del popolo palestinese. *Ivi*, 5-6.

re con la sua operazione militare in Rafah<sup>60</sup>. Quanto all'astensione della Guinea, il suo rappresentante ha affermato, come i precedenti, l'assenza di un cessate il fuoco e la criticità della situazione a Rafah, ma ha inoltre adottato una posizione particolarmente critica riguardo a varie altre disposizioni del testo<sup>61</sup>.

I contrasti tra gli Stati membri del Consiglio di sicurezza sono continuati anche al momento dell'esame del progetto di risoluzione S/2024/312 (proposto dall'Algeria), che richiedeva all'Assemblea generale di ammettere la Palestina come nuovo Stato membro dell'ONU<sup>62</sup>. Anche questo testo non è stato approvato a fronte dell'esercizio da parte degli USA del loro diritto di veto *ex art. 27* della Carta ONU in data 18 aprile<sup>63</sup>. Il rappresentante statunitense ha affermato che l'idea di rendere la Palestina un nuovo membro dell'ONU è ancora prematura dato che non sembra rispettare i criteri descritti all'art. 4 della Carta<sup>64</sup>. A quest'affermazione si sono opposti vari membri del Consiglio di sicurezza, i quali hanno ritenuto che non solo la Palestina risponda al criterio di "Stato amante della pace", ma ancor prima a quello di "Stato"<sup>65</sup>.

Nonostante il suo stallo riguardo alla situazione in Palestina, il Consiglio ha adottato le risoluzioni 2728 del 25 marzo e 2735 del 10 giugno. La prima chiede l'istituzione di un cessate il fuoco durante il Ramadan – il quale avrebbe dovuto portare a un altro cessate il fuoco sostenibile e duraturo –, il rilascio degli ostaggi e constata la necessità di ampliare la distribuzione di aiuti e di assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza. Rimane il rimpianto relativo alla non adozione dell'emendamento presentato dalla Russia – che ha ricevuto 3 voti a favore, il voto contrario degli USA e 11 astensioni – che prevedeva che la fine dei combattimenti durante il Ramadan avrebbe dovuto portare ad un cessate il fuoco sostenibile e "permanente"<sup>66</sup>. Tramite la seconda risoluzione – adottata a discapito della sola astensione della Federazione Russa –, invece, il Consiglio di sicurezza si è felicitato della proposta di cessate il fuoco annunciata il 31 maggio e accettata da Israele, ha richiesto ad Hamas di accettarla e ha definito le tre fasi che avrebbero seguito l'implementazione dell'eventuale accordo<sup>67</sup>. Infine, oltre a richiedere agli Stati membri e alle Nazioni Unite di supportare l'implementazione della proposta – data la sua importanza per una pace duratura nella regione –, si è opposto ancora una volta a qualunque tipo di cambiamento demografico o territoriale nella Striscia di Gaza e ha ricordato il suo sostegno per la soluzione "due popoli=due Stati". L'astensione della Federazione Russa era dovuta, come affermato dal suo rappresentante, all'assenza di disposizioni relative ad un

<sup>60</sup> Ivi, 3.

<sup>61</sup> Per maggiori informazioni e il testo completo dell'intervento del rappresentante guyanese, v. ivi, 8-9.

<sup>62</sup> Si ricorda che a norma dell'art. 4, par. 2 della Carta ONU: «L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza».

<sup>63</sup> Occorre precisare che la Svizzera e il Regno Unito si sono astenuti nella votazione. V. UN Doc. S/PV.9609, 3.

<sup>64</sup> Secondo, l'art. 4, par 1: «Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo». Per quanto riguarda le affermazioni del rappresentante statunitense, v. UN Doc. S/PV.9609, 4.

<sup>65</sup> Così, ad esempio, i rappresentanti russo, guyanese, giapponese, cinese, mozambicano, sierraleonese e algerino. V. ivi, 3, 5, 7-10.

<sup>66</sup> UN Doc. S/PV.9586, 3.

<sup>67</sup> Per maggiori informazioni, v. risoluzione 2735, par. 2.

cessate il fuoco permanente e all'incertezza e mancata chiarezza riguardo i parametri della proposta d'accordo menzionata dalla risoluzione in parola<sup>68</sup>.

Le divisioni e differenze di opinioni tra i membri del Consiglio si sono infine ed ulteriormente rivelate durante l'esame del progetto di risoluzione S/2024/835, il cui testo: (i) ricordava il ruolo del Consiglio relativo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e chiedeva alle parti di pervenire ad un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente; (ii) le sollecitava a rispettare il diritto internazionale; (iii) domandava loro di permettere la fornitura dei servizi essenziali, degli aiuti e dell'assistenza umanitaria lungo tutta la Striscia di Gaza; (iv) le pregava di dare attuazione alla risoluzione 2735 precitata; (v) ricordava il ruolo della United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) e domandava alle parti di permetterle di eseguire il proprio mandato. Questo progetto di risoluzione non è tuttavia stato approvato, avendo gli USA esercitato ancora una volta il loro diritto di veto. Come sottolineato dal loro rappresentante, essi « could not support an unconditional ceasefire that failed to release the hostages because, as the Council has previously called for, a durable end to the war must come with the release of the hostages. Those two urgent goals are inextricably linked »<sup>69</sup>. Il veto statunitense ha tuttavia suscitato – più o meno direttamente – la disapprovazione degli altri membri del Consiglio di sicurezza dato che, come da loro sottolineato, si trattava di « a text [that] was [not] by [any] means a maximalist one[, but one that] represented the bear minimum of what is needed to begin the desperate situation on the ground. »<sup>70</sup>.

9. *L'utilizzo dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici e la difficoltà a consolidare regole e norme preesistenti.* – Un'altra area di interesse e di intervento del Consiglio di sicurezza nel 2024 è stata quella della non proliferazione e, più specificamente, dell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico per fini pacifici. Estremamente sensibile alle diverse correnti e strategie degli Stati – data anche l'intenzione di alcuni di questi, tra cui Cina, Stati Uniti e Russia, di giungere ad una vera e propria militarizzazione dell'orbita terrestre –, questo tema ha portato a importanti spaccature all'interno dell'organo ristretto delle Nazioni Unite, le quali gli hanno infine impedito di concretizzare il proprio lavoro e di adottare delle risoluzioni in materia. Il contenuto dei progetti di risoluzione esaminati nell'anno in esame e le discussioni che ne sono seguite sono tuttavia di notevole utilità per comprendere le diverse correnti ed opinioni all'interno del Consiglio, nonché per comprendere le direzioni dei suoi ulteriori lavori sulla presente questione.

Il Consiglio si è per la prima volta occupato del tema attraverso il progetto di risoluzione S/2024/302, redatto da 65 diversi Stati membri dell'Organizzazione<sup>71</sup>.

<sup>68</sup> V. UN Doc. S/PV.9650, 10.

<sup>69</sup> UN Doc. S/PV.9790, 3.

<sup>70</sup> Ivi, 4. Per i commenti disapprovatori degli altri membri, v. in particolare ivi, 4-12.

<sup>71</sup> Nello specifico – in ordine alfabetico secondo la loro traduzione inglese –: Albania, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Bangladesh, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Canada, Colombia, Costa Rica, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Gibuti, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Honduras, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Kenya, Lettonia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Palau, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Corea del Sud, Moldavia, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Timor Est, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d'America. V. UN Doc. S/PV.9616, 2.

Dopo aver ricordato le disposizioni degli articoli IV e IX del Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia d'esplorazione e d'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti (Trattato sullo spazio extra-atmosferico)<sup>72</sup>, il testo in questione chiede agli Stati membri di procedere alle attività di esplorazione e utilizzazione dello spazio atmosferico in maniera conforme al diritto internazionale – tra cui la Carta ONU –, nonché nell'interesse del mantenimento della pace e sicurezza internazionale e della promozione della cooperazione internazionale. Esso richiede inoltre a tutti gli Stati – in particolare a quelli con maggiori capacità in ambito spaziale – di contribuire attivamente alla realizzazione degli obiettivi dell'utilizzazione dello spazio a fini pacifici e di prevenzione di una corsa agli armamenti. Il progetto enfatizza inoltre la necessità di adottare ulteriori misure e norme vincolanti dedicate a prevenire una tale corsa agli armamenti, ricorda la competenza della Conferenza sul disarmo riguardo tale ambito e le chiede di adottare e implementare un programma di lavoro globale e bilanciato. Infine, dopo aver ricordato i loro obblighi derivanti dal Trattato sullo spazio extra-atmosferico e dai trattati relativi ad armi nucleari, chimiche o biologiche e consistenti nei divieti di collocare in orbita delle armi nucleari o di distruzione di massa, esso richiede agli Stati di promuovere un'esplorazione e un'utilizzo dello spazio extra-atmosferico per dei fini pacifici e nell'interesse dei popoli – conformemente al diritto internazionale –, poco prima di domandare a quelli che non l'hanno già fatto di diventare parti del Trattato sullo spazio extra-atmosferico. Nonostante queste disposizioni, il rappresentante russo ha sostenuto che il testo in questione mancasse di «a strong and unequivocal signal to the international community about our firm intention to exclude outer space from the sphere of an arms race (...) and to preserve its peaceful

<sup>72</sup> L'art. IV del Trattato sullo spazio extra-atmosferico dispone: «Gli Stati contraenti rinunciano a collocare in orbita terrestre oggetti vettori di armi nucleari o di qualsivoglia altro tipo di armi di distruzione di massa, a insediare dette armi su corpi celesti e a collocarle, in qualsiasi altro modo, nello spazio extra-atmosferico. Gli Stati contraenti utilizzano la luna e gli altri corpi celesti a scopi esclusivamente pacifici. Sui corpi celesti sono vietati l'insediamento di basi e installazioni militari, l'insediamento di opere di difesa militare, gli esperimenti di qualsiasi tipo di arma e l'esecuzione di manovre militari. È lecita l'utilizzazione di personale militare a scopi di ricerca scientifica o a qualsiasi altro fine pacifico. È parimenti lecita l'utilizzazione di armamenti o installazioni necessari all'esplorazione pacifica della luna e degli altri corpi celesti». Il primo periodo del suo art. IX dispone: «Nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, gli Stati contraenti devono essere guidati dalle norme della cooperazione e assistenza reciproca e devono condurre le loro attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, col dovuto rispetto per gli interessi degli altri Stati partecipi del Trattato». Si ricorda inoltre che il trattato in parola, inizialmente aperto alle firme il 27 gennaio 1967, è entrato in vigore due anni dopo, il 10 ottobre 1967, e che esso conta attualmente 117 Stati parti – ovvero (in ordine alfabetico secondo la loro traduzione inglese): Afghanistan, Algeria, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgio, Benin, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Corea del Nord, Croazia, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Federazione Russa, Figi, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Islanda, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Giamaica, Giappone, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Laos, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Mali, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Peru, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Thailandia, Togo, Tonga, Tunisia, Turchia, Uganda, Ucraina, Ungheria, Uruguay, USA, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia. V. UN Doc. A/AC.105/C.2/2025/CRP.9, 1, 5-10 (cfr. U.S. Department of State, Depositary Notification, Notification Reference No. 2025-015, 28 maggio 2025).

purposes[, which] should become a strict norm of State policy and a universally recognized international obligation»<sup>73</sup>. A quest'effetto, la Federazione Russa e la Cina hanno allora proposto un emendamento al progetto di risoluzione, proponendo l'aggiunta di un ulteriore paragrafo volto a richiedere agli Stati di adottare urgentemente delle misure atte a prevenire la collocazione di armi e la minaccia dell'uso della forza nello spazio extra-atmosferico, nonché a chiedere che essi negozino degli accordi multilaterali vincolanti in materia<sup>74</sup>. Così come l'emendamento in parola – il quale ha ottenuto 7 voti a favore, 7 voti contrari e un'astensione –, il progetto di risoluzione S/2024/302 non è stato adottato a ragione dell'esercizio da parte della Federazione Russa del diritto di veto in data 24 maggio<sup>75</sup>, motivato dal rifiuto da parte del Consiglio di accettare l'emendamento congiunto sopra menzionato e definito dal rappresentante russo come «a balanced decision in favour of preserving space exclusively for peaceful purposes.»<sup>76</sup> e dal rappresentante cinese come un'aggiunta che avrebbe reso «the draft text more complete, comprehensive and balanced»<sup>77</sup>. Della mancata adozione del progetto di risoluzione in parola si sono dispiaciuti invece gli altri membri del Consiglio<sup>78</sup>, che hanno criticato il veto russo e definito il testo originale una «historic draft resolution on weapons of mass destruction in outer space»<sup>79</sup> volta a «[affirm] a legally binding obligation under the Outer Space Treaty: that [States] should not be putting weapons of mass destruction into orbit»<sup>80</sup>.

Il Consiglio è tuttavia tornato a parlare della questione in occasione del progetto di risoluzione S/2024/383 proposto da Bielorussia, Cina, Corea del Nord, Nicaragua, Federazione Russa e Siria. Le disposizioni di questo secondo progetto erano quasi del tutto identiche a quelle del precedente, alle quali sono state aggiunte: (i) un'ulteriore frase dopo la richiesta fatta alla Conferenza sul disarmo di adottare un programma di lavoro, la quale voleva assicurarsi che tale programma comprendesse la prevenzione della corsa agli armamenti nello spazio e permettesse di progredire verso dei negoziati su questioni centrali in materia di disarmo; (ii) un paragrafo volto a domandare agli Stati membri di intraprendere il prima possibile dei negoziati riguardo ad uno o più accordi internazionali vincolanti sulla prevenzione di una corsa agli armamenti nello spazio, inclusa la questione della prevenzione del collocamento di armi in orbita; e, infine, (iii) un paragrafo che riprendeva lettera per lettera l'emendamento precedentemente proposto da Cina e Federazione Russa nei confronti del progetto di risoluzione S/2024/302. Oltre a queste aggiunte, occorre mettere in rilievo le varie modifiche apportate al preambolo, il quale non menzionava più l'applicazione del diritto internazionale alle attività intraprese nello spazio extra-atmosferico<sup>81</sup>. Anche questo testo non ha passato il vaglio dell'organo ristretto delle

<sup>73</sup> UN Doc. S/PV.9616, 3.

<sup>74</sup> Il testo completo del paragrafo aggiuntivo dispone: « Calls upon all States, and above all those with major space capabilities: (a) To take urgent measures to prevent for all time the placement of weapons in outer space and the threat or use of force in outer space, from space against Earth and from Earth against objects in outer space; (b) to seek through negotiations the early elaboration of appropriate reliably verifiable legally binding multilateral agreements.». V. *ivi*, 4.

<sup>75</sup> Occorre precisare che la Cina si è invece astenuta durante la votazione. V. *ivi*, 5.

<sup>76</sup> *Ivi*, 9-10.

<sup>77</sup> *Ivi*, 11.

<sup>78</sup> V. *ivi*, 5-6, 8, 12.

<sup>79</sup> *Ivi*, 6.

<sup>80</sup> *Ivi*, 5-6.

<sup>81</sup> *Ivi*, 5.

Nazioni Unite, avendo ottenuto solo 7 voti a favore, a fronte di altrettanti voti contrari e di un'astensione. A parte le affermazioni che condannavano il comportamento della Federazione Russa negli ultimi lavori del Consiglio<sup>82</sup>, le principali ragioni che hanno portato circa la metà dei membri dell'organo a votare contro l'adozione della risoluzione in parola consistevano nell'ambiguità delle sue disposizioni<sup>83</sup>, nonché nella loro limitata flessibilità e nella mancanza di un «framework of trust»<sup>84</sup>. Il testo in questione avrebbe quindi potuto, secondo alcuni membri del Consiglio, «lead to legal divergences and open the door to the international evasion of legal obligations», invece di «further develop rules, norms and principles to address and tackle the current and potential threats in the domain of space in a relevant manner»<sup>85</sup>.

10. *Civili, fanciulli, donne e sexual e gender-based violences: tra azioni concrete, brevi cenni e flagranti assenze.* – Ulteriori temi di studio del Consiglio nell'anno in esame sono stati quelli della protezione dei fanciulli e dei civili nei conflitti armati. A questi due si aggiungono quello delle donne nei conflitti armati, nella costituzione e mantenimento della pace e quello, legato al precedente ma anche più vasto, dei crimini sessuali e basati sul genere. Se sui primi due temi l'organo è riuscito ad adottare ottenere dei risultati concreti e ad adottare delle risoluzioni – una per ciascuno, più precisamente –, il terzo e il quarto non hanno portato all'adozione di alcun testo e ciò nonostante le numerose riunioni tenutesi a riguardo. Non mancano tuttavia le menzioni riguardo ai diritti delle donne, alla loro partecipazione e alla necessità di contrastare le *sexual e gender-based violences* nelle varie risoluzioni adottate dal Consiglio durante l'anno, anche su argomenti non strettamente legati a tali questioni. Il loro carattere trasversale conferma l'interesse per questi temi da parte dell'organo ristretto, malgrado l'assenza di una sua azione più mirata e globale a riguardo.

Per quanto riguarda la protezione dei civili nei conflitti armati, il Consiglio ha adottato la risoluzione 2730 del 24 maggio a fronte di 14 voti a favore e dell'astensione della Federazione Russa. Il suo contenuto trae larga ispirazione e si basa su quello della risoluzione 2175 del 29 agosto 2014<sup>86</sup>; ciò nonostante, il testo adottato nel 2024 comporta alcune importanti aggiunte o precisazioni rispetto all'atto adottato dieci anni prima. Tramite le sue disposizioni, la risoluzione 2730 richiede agli Stati e alle parti in conflitto di: (i) rispettare e proteggere il personale umanitario delle Nazioni Unite e il personale associato, incluso il personale reclutato a livello locale o nazionale<sup>87</sup>; (ii) rispettare e assicurarsi dell'applicazione del diritto internazionale umanitario in tutte le circostanze, nonché di conformarsi alla totalità dei loro obblighi internazionali derivanti da questa branca e dal diritto internazionale dei diritti umani<sup>88</sup>; (iii) qualora non vi avessero ancora provveduto, ratificare le

<sup>82</sup> Si ricordano le parole dei rappresentanti maltese, giapponese, britannico, francese e, ancor prima della votazione, quelle del rappresentante statunitense. V. UN Doc. S/PV.9630, 3-8,

<sup>83</sup> Si ricordano ad esempio le parole dei rappresentanti coreano e sloveno. V. *ivi*, 5, 9.

<sup>84</sup> Così si è espresso il rappresentante svizzero. V. *ivi*, 7.

<sup>85</sup> V. *ivi*, 5.

<sup>86</sup> UN Doc. S/PV.9634, 2.

<sup>87</sup> La menzione del personale reclutato a livello nazionale o locale è un'aggiunta rispetto alla risoluzione 2175, che è stata specialmente apprezzata da alcuni membri del Consiglio di sicurezza. V. *ivi*, 2-3, 7, 9-10; risoluzione 2175; risoluzione 2370, par. 1.

<sup>88</sup> Tra questi obblighi sono compresi quelli relativi alla protezione del personale umanitario dell'ONU e del personale associato, incluso quello reclutato a livello locale o nazionale. V. risoluzione 2730, par 2-3.

Convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro Protocolli addizionali del 1977, nonché di diventare parti della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e personale associato e del suo Protocollo opzionale<sup>89</sup>; (iv) metter fine all'utilizzo indiscriminato di armi esplosive in violazione del diritto internazionale umanitario; (v) permettere e facilitare un accesso umanitario senza ostacoli, veloce e sicuro a tutti i civili che ne abbiano bisogno, nonché di promuovere la sicurezza e libertà di movimento del personale umanitario; (vi) dopo aver condannato la disinformazione, la manipolazione dell'informazione e l'incitamento alla violenza contro il personale umanitario, prendere delle misure adeguate per contrastare queste pratiche<sup>90</sup>; (vii) condurre delle investigazioni indipendenti, imparziali ed efficaci a livello nazionale e di perseguire gli autori di violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani commesse nei confronti del personale umanitario. Tramite questa risoluzione, il Consiglio ha inoltre colto l'opportunità di condannare gli atti qualificabili come delle *sexual e gender-based violences* e per richiedere agli Stati di permettere la totale, equa e sicura partecipazione del personale umanitario di genere femminile alle attività di loro competenza<sup>91</sup>. Il contenuto della risoluzione, così come le aggiunte ai paragrafi 1, 4, 5, 11 e 12, è stato lodato dalla totalità dei membri del Consiglio, persino dal rappresentante della Federazione Russa<sup>92</sup>, nonostante la sua astensione, probabilmente dovuta a quello che ha definito un «hypocritical statement made by the representative of the United States[, who, h]ere in the Security Council, (...) laments the casualties among civilians and humanitarian workers, but the truth is that Washington has been sending unprecedented quantities of weapons to West Jerusalem and Kyiv»<sup>93</sup>.

Occorre tuttavia precisare che alcuni paragrafi di altre risoluzioni adottate dal Consiglio nel 2024 – relative a temi diversi – fanno riferimento alla necessità di proteggere i civili<sup>94</sup>. Si ricordano ad esempio i paragrafi 1-5 della risoluzione 2736 del 13 giugno relativa al Sudan<sup>95</sup>, i paragrafi 3-4 della risoluzione 2759 del 14 novembre

<sup>89</sup> Questa richiesta corrisponde ad un'altra aggiunta rispetto alla risoluzione 2175. V. risoluzione 2730, par. 4-5.

<sup>90</sup> Il tema della disinformazione è un'altra novità e aggiunta rispetto alla risoluzione 2175, particolarmente apprezzata dai membri del Consiglio di sicurezza. V. UN Doc. S/PV.9634, 3-5, 7; risoluzione 2730, par. 11 s.

<sup>91</sup> La risoluzione si conclude con un ulteriore paragrafo relativo alle richieste del Consiglio di sicurezza per il Segretario generale. V. risoluzione 2830, par. 16.

<sup>92</sup> V. UN Doc. S/PV.9634.

<sup>93</sup> Ivi, 8.

<sup>94</sup> Non si fa qui riferimento alle risoluzioni e progetti di risoluzioni che contengono unicamente dei paragrafi specificamente dedicati alla necessità di facilitare la distribuzione di aiuti o assistenza umanitaria.

<sup>95</sup> I paragrafi in questione dispongono: «1. (...) *further calls for* the withdrawal of all fighters that threaten the safety and security of civilians, with the support of local mediation mechanisms, where appropriate; 2. *Demands* that all parties to the conflict ensure the protection of civilians, including by allowing civilians wishing to move within and out of El Fasher to safer areas to do so, and recalling that all civilians must be protected in accordance with international law, and *requests* the Secretary-General, in consultation with the Sudanese authorities and regional stakeholders, to make further recommendations for the protection of civilians in Sudan, building on the existing mediation and good offices mechanisms; 3. *Calls for* the full implementation of the Jeddah Declaration of Commitment to Protect the Civilians of Sudan, and *requests* that parties to the conflict allow and facilitate the rapid, safe, unhindered and sustained passage of humanitarian relief for civilians in need, including by removing bureaucratic and other impediments, the rapid provision of the required visas and travel authorizations for humanitarian personnel and essential supplies (...); 4. *Underscores* the urgency of addressing the funding shortfall of the Humanitarian Response Plan and the Regional Refugee Response Plan and *encourages* Member States, in-

relativa alla Repubblica Centrafricana<sup>96</sup>, nonché i paragrafi 1-3 del progetto di risoluzione S/2024/826, sempre relativo alla situazione in Sudan<sup>97</sup>, infine non approvato.

Per quanto riguarda la protezione dei fanciulli nei conflitti armati, il Consiglio ha adottato la risoluzione 2764 del 20 dicembre all'unanimità. Tramite questa risoluzione – il cui obiettivo generale è quello di portare la Comunità internazionale a «mainstream child protection into all relevant activities in conflict prevention, conflict and post-conflict situations with the aim of sustaining peace and preventing conflict»<sup>98</sup> – il Consiglio ha proceduto a: (i) condannare le violazioni del diritto internazionale relativo alla protezione dei fanciulli e richiedere agli Stati di rispettare i loro obblighi internazionali in materia; (ii) ricordare l'importanza della repressione delle violazioni del diritto internazionale e dei crimini commessi nei confronti di fanciulli; (iii) istituire dei «child protection advisers», i quali devono essere assunti, ben addestrati e fatti scendere sul terreno rapidamente, così da favorire la protezione dei fanciulli tramite il monitoraggio, la prevenzione, il dialogo tra le parti, ecc.; (iv) dopo aver ricordato il ruolo dello Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict e i Co-Chairs of the Country Task Forces on Monitoring and Reporting, richiedere al Segretario generale di portare i meccanismi di monitoraggio e *reporting* alla loro massima capacità; (v) domandare una maggiore

---

ternational donors and partners to ensure that all pledges are honored in full and in a timely manner, and to step up contributions to enable the scaling-up of humanitarian assistance needed to prevent further deterioration of the humanitarian situation; 5. *Demands* that all parties to the conflict comply with their obligations under international law, including international human rights law, as applicable, and international humanitarian law including with regard to the conduct of hostilities and the protection of civilians and civilian objects, recalling that civilian facilities, including hospitals, medical facilities, schools, places of worship, and facilities of the UN, as well as humanitarian personnel, and UN and associated personnel, including national and locally recruited personnel, as well as medical personnel, and their means of transport, must be respected and protected, in accordance with international humanitarian law». V. risoluzione 2736, paragrafi 1-5.

<sup>96</sup> I paragrafi in questione dispongono: «3. *Demands* that all forms of violence against civilians, United Nations peacekeepers and humanitarian personnel, destabilising activities, incitement to hatred and violence, disinformation campaigns including through social media, restrictions on freedom of movement and obstruction of the electoral process cease immediately and that armed groups lay down their arms and permanently disband in line with their commitments under the APPR; 4. *Strongly condemns* all violations of international humanitarian law committed in the CAR, including attacks on the civilian population, MINUSCA peacekeepers and humanitarian actors, as well as human rights violations and abuses and gender-based violence (...). V. risoluzione 2759, par. 3 s.

<sup>97</sup> I paragrafi in questione disponevano: «1. *Condemns* the continued assault by the RSF in El Fasher, and *demands* that the RSF immediately halt all its attacks against civilians in Darfur, Al Jazirah State and Sennar State and elsewhere in Sudan (...); 2. *Demands* that the Sudanese Armed Forces (SAF) and RSF honour and fully implement their commitments made in the Jeddah Declaration of Commitment to Protect the Civilians of Sudan, including, inter alia, to take all feasible precautions to avoid and minimise civilian harm, with an aim to vacate urban centers, including civilian houses, to refrain from using civilians as human shields, to safeguard the needs and necessities indispensable to the survival of the civilian population and to ensure their protection against looting, ransacking and ravaging, to ensure checkpoints are not used to infringe the freedom of movement of civilians and humanitarian actors, to refrain from the recruitment and the use of children in hostilities, to refrain from the attacking, destroying, misappropriating or looting of relief supplies, installations, material, units and vehicles (...); 3. *Calls on* the parties to the conflict to ensure that civilian objects, including hospitals and other medical facilities, schools, places of worship and humanitarian facilities, as well as humanitarian and medical personnel, including UN and associated personnel, and their means of transport, are protected from attack, consistent with international humanitarian law, and *further calls on* the parties to the conflict to refrain from attacks targeted at the facilities of the UN and associated UN personnel, including both national and locally recruited personnel;». V. UN Doc. S/2024/826, paragrafi. 1-3.

<sup>98</sup> Risoluzione 2764, par. 4.

collaborazione tra gli organi delle Nazioni Unite e le autorità nazionali per favorire l'efficacia delle attività volte a proteggere i fanciulli, nonché facilitare il trasferimento delle competenze in materia di protezione dei fanciulli durante i periodi di transizione delle missioni locali. Celebrata dalla totalità dei membri del Consiglio di sicurezza, l'adozione della risoluzione in parola non è tuttavia avvenuta in assenza di critiche. Dopo aver lodato il testo in esame, il rappresentante giapponese non ha per esempio potuto esimersi dal criticare – più o meno indirettamente – l'assenza di disposizioni e di azioni concrete a favore della protezione dei fanciulli nelle situazioni post-conflitto<sup>99</sup>.

Come in materia di protezione dei civili, anche la necessità di proteggere i fanciulli nei conflitti armati è stata evidenziata dal Consiglio tramite l'inclusione nell'anno in esame di specifici paragrafi all'interno di risoluzioni su altre questioni. Ciò è per esempio evidente al par. 16 della risoluzione 2729 del 29 aprile<sup>100</sup> e al par. 21 della risoluzione 2731 del 30 aprile<sup>101</sup> relative al Sud Sudan, ai paragrafi 10 e 11 della risoluzione 2743 del 12 luglio relativa ad Haiti<sup>102</sup>, al par. 25 della risoluzione 2759 del 14 novembre relativa alla Repubblica Centrafricana<sup>103</sup> e ancora al par. 39 della risoluzione 2765 del 20 dicembre relativa alla Repubblica Democratica del Congo<sup>104</sup>.

<sup>99</sup> V. UN Doc. S/PV.9823, 3.

<sup>100</sup> Il paragrafo in questione dispone: «16. *Strongly urges* all parties to armed conflict in South Sudan to implement the actions called for in The Conclusions on Children and Armed Conflict in South Sudan adopted by the Security Council Working Group on Children and Armed Conflict on 19 July 2023, *urges* all parties to fully implement the January 2020 Comprehensive Action Plan to End and Prevent All Grave Violations Against Children, and *calls upon* the GoSS to implement the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict and to strengthen the legal framework to safeguard children's rights in South Sudan;». V. risoluzione 2729, par. 16.

<sup>101</sup> Il paragrafo in questione dispone: «*Requests* the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict and the Special Representative on Sexual Violence in Conflict to share relevant information with the Committee in accordance with paragraph 7 of resolution 1960 (2010) and paragraph 9 of resolution 1998 (2011), and invites the High Commissioner for Human Rights to share relevant information with the Committee, as appropriate;». V. risoluzione 2731, par. 21.

<sup>102</sup> I paragrafi in questione dispongono: «10. *Reiterates* the need for BINUH to take fully into account child protection as a cross-cutting issue throughout its mandate and to assist the authorities, including the Haitian National Police, in the protection of children including through dedicated child-protection capacity; 11. Requests the Secretary-General to continue to monitor and report on violations and abuses affecting children in Haiti, encouraging the Secretary-General to utilize existing tools to this end, including in the annual reports on children and armed conflict, pursuant to Resolutions 1379 (2001), 1882(2009), 1998 (2011) and 2225 (2015)». V. risoluzione 2743, par. 10 s.

<sup>103</sup> Il paragrafo in questione dispone: «*Urges* all parties to armed conflict in the CAR, particularly armed groups, to end all violations and abuses committed against children, in violation of international law, including those involving their recruitment and use, rape and sexual violence, killing and maiming, abductions and attacks on schools and hospitals, noting that most cases were attributed to armed groups, *further calls upon* the CAR Government to respect its obligations under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict that it ratified on 21 September 2017, and to consider those children who are associated with or have been released or otherwise separated from armed forces and armed groups primarily as victims as per the Paris Principles endorsed by the CAR, *welcomes* the adoption of the child protection code, underlining the importance of the full implementation of the child protection code, and (...) *recalls* that the APPR contains several child protection provisions and *urges* the signatories to it to reinforce their efforts to implement those, and *emphasises* the need to pay particular attention to the protection, release and reintegration of all children associated with armed forces and armed groups, recalling the 2024 Security Council Working Group on Children and Armed Conflict Conclusions on children and armed conflict in the Central African Republic (S/AC.51/2024/5) and urging their full and swift implementation». V. risoluzione 2759, par. 25.

<sup>104</sup> Il paragrafo in questione dispone: «*Requests* MONUSCO to take fully into account child protec-

Infine, contrariamente ai due temi precedenti e lasciando da parte il tema delle *sexual e gender-based violences* di per sé, la questione delle donne – nei conflitti armati e più in generale – non ha portato il Consiglio di sicurezza ad adottare delle risoluzioni vincolanti per gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ciò nonostante, esso ha affrontato in sette occasioni il tema: «Women and peace and security»<sup>105</sup>. Il Consiglio ha ad esempio discusso della prevenzione delle *conflict-related sexual violences*<sup>106</sup>, della capacità e possibilità per le donne di creare le condizioni per una pace duratura<sup>107</sup> – attraverso la partecipazione «in conflict prevention, resolution and recovery»<sup>108</sup> –, del rispetto degli impegni sottoscritti riguardo alle donne e alla pace e sicurezza internazionale a fronte dell'accelerazione del ritiro di missioni di pace<sup>109</sup>, ecc.. Queste riunioni, spesso organizzate per far seguito ai rapporti del Segretario generale, o più in generale per discutere dei temi relativi a ciascuno di esso, non hanno però spinto alcun membro dell'ONU a proporre l'adozione di una specifica risoluzione sul tema delle donne nell'anno in esame. Questo non vuol tuttavia significare l'assenza di attività normativa del Consiglio in materia: infatti, sebbene nessun testo generale sia stato proposto o adottato a proposito del tema delle donne nel 2024, l'organo ha incluso dei paragrafi ad esso relativi in numerose sue risoluzioni dedicate ad altre – ma forse connesse in un certo senso e modo – tematiche. La maggior parte di questi riguarda specificamente la protezione delle donne nei conflitti armati e la lotta contro le *sexual e gender-based violences* – sebbene il tema spesso non sia menzionato in riferimento all'uno o all'altro genere –<sup>110</sup>; altri trattavano invece della loro partecipazione ai processi di pace<sup>111</sup>, ai lavori delle Nazioni Unite<sup>112</sup> o alla vita degli Stati oggetto della risoluzione<sup>113</sup>. Il carattere “trasversale” della questione delle donne – e anche di quella delle *sexual e gender-based violences* – dimostra la costante attenzione e il primario interesse del Consiglio verso questi temi, nonché la sua intenzione di assicurare la più completa partecipazione ai lavori delle Nazioni Unite e alla vita pubblica, così come di provvedere

---

tion as a cross-cutting issue throughout its mandate, inter alia, in DDR processes and in SSR as well as during interventions leading to the separation of children from armed groups in order to end and prevent violations and abuses against children, and to continue to ensure the effectiveness of the monitoring and reporting mechanisms on children and armed conflict and *acknowledges* the crucial role of United Nations Child Protection Advisers in MONUSCO». V. risoluzione 2765, par. 39.

<sup>105</sup> V. UN Doc. S/PV.9614; UN Doc. S/PV.9614 (Resumption 1); UN Doc. S/PV.9614 (Resumption 2); UN Doc. S/PV.9700; UN Doc. S/PV.9760; UN Doc. S/PV.9760 (Resumption 1); UN Doc. S/PV.9797.

<sup>106</sup> V. UN Doc. S/PV.9614; UN Doc. S/PV.9614 (Resumption 1); UN Doc. S/PV.9614 (Resumption 2).

<sup>107</sup> V. UN Doc. S/PV.9760; UN Doc. S/PV.9760 (Resumption 1).

<sup>108</sup> UN Doc. S/PV.9760, 2.

<sup>109</sup> V. UN Doc. S/PV.9700.

<sup>110</sup> V. risoluzione 2723, par. 21; risoluzione 2734, paragrafi 3, 16-18; risoluzione 2746, par. 5; risoluzione 2765, paragrafi 7, 40-41, 48; risoluzione 2767, paragrafi 10, 27; risoluzione 2729, paragrafi 11, 14-15, 17; risoluzione 2731, par. 21; risoluzione 2760, par. 33; risoluzione 2743, par. 12; risoluzione 2759, paragrafi 26, 54. L'elenco appena formulato comprende anche quelli che fanno riferimento alle violenze sessuali in generale senza ricollegarle all'uno o all'altro genere. V. anche per quanto riguarda i progetti di risoluzione, UN Doc. S/2024/826, par. 4.

<sup>111</sup> V. risoluzione 2723, par. 7 s.; risoluzione 2760, paragrafi 22, 32; risoluzione 2743, par. 12; risoluzione 2759, par. 54.

<sup>112</sup> V. risoluzione 2723, par. 22; risoluzione 2730, par. 10; risoluzione 2767, par. 28; risoluzione 2759, par. 54.

<sup>113</sup> V. risoluzione 2743, par. 12; risoluzione 2759, par. 54. V. anche per quanto riguarda i progetti di risoluzione, UN Doc. S/2024/826, paragrafi 4, 8.

alla necessaria protezione alle vittime – donne o altre vittime di violenze sessuali – delle violazioni del diritto internazionale.

LORENZO ENRIETTO

